

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RIVIERE DI LIGURIA — IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

DIRITTO ANNUALE 2024

Guida pratica al calcolo e versamento del diritto annuale

Servizio Diritto Annuale

Ufficio di Imperia tel. 0183-793249 - dirittoannuale.im@rivlig.camcom.it
Ufficio della Spezia tel. 0187-728299 - dirittoannuale.sp@rivlig.camcom.it
Ufficio di Savona tel. 019-8314224 - dirittoannuale.sv@rivlig.camcom.it

Guida pratica diritto annuale 2024 – vers 1 del 27/05/2024

<http://www.rivlig.camcom.gov.it>
dirittoannuale.im@rivlig.camcom.it – dirittoannuale.sp@rivlig.camcom.it – dirittoannuale.sv@rivlig.camcom.it

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Riferimenti normativi	pag. 3
2. Cos'è il diritto annuale	pag. 6
3. Normativa 2021	pag. 6
4. Casi di esclusione dal pagamento del diritto annuale 2024	pag. 6
5. Diritto annuale imprese già iscritte	pag. 7
a. Chi paga in misura fissa	pag. 7
b. Chi paga commisurato al fatturato	pag. 8
c. Chi paga in regime transitorio per il 2024	pag. 9
d. Definizione del fatturato ai fini IRAP	pag. 9
6. Diritto annuale nuove iscrizioni 2024	pag. 10
7. Modalità di versamento	pag. 10
8. Termine per il pagamento	pag. 11
a. Esazione ordinaria	pag. 11
b. Nuove iscrizioni	pag. 11
c. Casi particolari	pag. 11
d. Ravvedimento operoso per violazioni diritto annuale	pag. 11
e. Ruolo e cartella esattoriale	pag. 12
9. Sanzioni e riferimenti normativi in materia di sanzioni	pag. 12
10. Rimborsi	pag. 13
11. Compensazioni con mod. F24	pag. 13
12. Blocco della certificazione	pag. 13
13. Attenzione alle truffe e ai falsi bollettini	pag. 14
Modelli da scaricare	
Allegato 1: Fac-simile per la richiesta di sgravio	pag. 15
Allegato 2: Modello per la richiesta di rimborso diritto annuale	pag. 16
Allegato 3: Dsan (da parte dell'erede) per la richiesta di rimborso presentata dagli eredi	pag. 18

I. Riferimenti normativi

- Legge 29/12/93, n. 580: riordinamento del sistema camerale;
- DPR 581/1995: Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- Circolare MICA n.3223/C del 03/10/90: termine di prescrizione del diritto annuale;
- Art. 24 comma 35 Legge 449/97: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (inibizione della certificazione);
- Art. 17 della Legge 23/12/1999 n. 488 che ha modificato l'art. 18 della L.580/93 (legge finanziaria 2000);
- DPR 435/2001: razionalizzazione dei termini di versamento (scadenze pagamento diritto annuale e 0,40%);
- Risoluzione Agenzia Entrate 46E del 10/04/2001: istituzione codice tributo per il versamento del diritto annuale;
- D.I 23/04/2001 (G.U. 126 del 1/6/2001): con il quale vengono stabilite le diverse misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio, da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese per l'anno 2001;
- D.M 11/5/2001 n. 359 (G.U. 229 del 2/10/2001): regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23/12/99 n. 488 in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- Circolare MAP 3513/C del 22/5/2001 e circolare MAP 3515/C del 4/6/2001: precisazioni esazioni diritto annuale 2001;
- Circolare MAP 3519/C del 3/7/2001: differimento termine del versamento diritto annuale 2001 al 31/10/2001;
- Circolare MAP 3520/C del 24.7.2001: applicazione diritto annuale 2001, ulteriori indicazioni;
- Circolare MAP 3539/C del 28/12/2001: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono al 01/01/2002;
- D.I. 17/5/2002 (G.U. 149 del 27/6/2002): determinazione per l'anno 2002 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Circolare MAP 3546 del 7/6/2002: criteri di arrotondamento diritto annuale 2002 all'unità di euro;
- Nota MAP n. 509921 del 05/08/2002 e nota MICA 295287 del 18/01/94: diritto annuale nei casi di fusione per incorporazione e conferimento;
- Circolare MAP 3554/C del 4/12/2002: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono dal 01/01/2003;
- Legge n. 289 del 12/12/2002 art. 13: definizione dei tributi locali (legge finanziaria 2003);
- D.L. 24/12/2002 n. 282 disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21/2/2003, n. 27 art. 5-quater – definizione del diritto annuale (Condono ed estensione sanzioni tributarie al diritto annuale);
- D. Lgs. 18/12/1997 n. 472: sanzioni tributarie;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115E del 23/5/2003: istituzione di ulteriori codici tributo per versamento interessi, sanzioni e condono;
- Lettera Circolare MAP 553291 del 4/6/2003: chiarimenti in merito alla scadenza dei termini del diritto annuale per le società con esercizio comprendente periodi di 2 anni solari diversi;
- D.I. 23 maggio 2003 (G.U. n. 130 del 7/6/2003): determinazione per l'anno 2003 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Lettera Circolare MAP 555358 del 25/07/2003 (diritto annuale per le imprese in trasformazione di natura giuridica e di imprese con esercizio prolungato);
- D.L. 24/6/2003 n. 143 convertita in L. n.212 del 1 agosto 2003: differimento scadenza diritto annuale 2003 al 31/10/2003;
- Circolare MAP 3567/C del 16/10/2003: applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio (art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n.472);
- Circolare MAP 3568/C del 24/11/2003: chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472-ravvedimento operoso;
- Circolare MAP 3569/C del 29/12/2003: diritto annuale per le imprese che si iscrivono al Registro Imprese dal 01/01/04;
- Lettera Circolare MAP n. 546959 del 30/01/2004: casi particolari riguardanti il versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio: esonero dal versamento da parte delle imprese in stato di amministrazione straordinaria; unità locali, inizio attività e diritto annuale;
- D.I. 5 marzo 2004 (G.U. n. 75 del 30/03/2004): determinazione per l'anno 2004 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- DPR del 23/07/2004 n. 247 (G.U. n. 233 del 04/10/2004): regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese;
- Circolare MAP n. 3583/C del 21/02/2005: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- D.I. 23 marzo 2005 (G.U. n. 82 del 09/04/2005): determinazione per l'anno 2005 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- NOTA MAP del 30/09/2005 n. 8929: Versamento del diritto annuale e certificazioni dal Registro delle Imprese – art.24, comma 35 della L.27/12/97, n.449 (precisazioni in merito al blocco della certificazione);
- Circolare MAP n. 3594/C del 13/12/2005: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2006;

- D.I. 28 marzo 2006 (G.U. n. 106 del 09/05/2006): determinazione per l'anno 2006 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
Circolare MAP n. 3605/C del 10/01/2007: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2007;
 - D.I. 23 marzo 2007 (G.U. n. 122 del 28/05/2007): determinazione per l'anno 2007 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
• Lettera MAP n. 4728 del 14 maggio 2007: termini di versamento del diritto annuale (rif. Art. 37 del D.L. n. 233 del 4/7/06 convertito con modificazioni in L. n. 248 del 4/8/2006: termine di pagamento al 16 giugno 2007);
 - DPCM 14/06/2007: differimento per l'anno 2007 dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti ai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006;
 - D.I. 1 febbraio 2008 (G.U. n. 54 del 04/03/2008): determinazione per l'anno 2008 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
• Circolare MAP n. 3617/C del 05/03/2008: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2008;
 - Circolare MAP del 11/04/2008: individuazione dei rigli del modello IRAP 2008 ai fini del versamento del diritto annuale 2008;
 - Circolare MSE n.3317 del 19/04/08: ulteriori precisazioni in merito all'individuazione della base imponibile per la determinazione dell'ammontare del fatturato ai fini IRAP del diritto annuale 2008-integrazione alla nota del 11/04/08;
 - Circolare 62417 del 30/12/08 - ravvedimento in materia di diritto annuale e D.L. 185/08
Circolare MSE n. 3621 del 19/01/09: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2009;
Circolare n. 19230 del 03/03/09: individuazione rigli modello IRAP 2009 ai fini della determinazione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2009 – Modalità di calcolo ed arrotondamento del diritto annuale;
 - Decreto MSE 30 aprile 2009 (G.U. n. 114 del 19/05/09): determinazione per l'anno 2009 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
• Circolare MSE n. 55600 del 16/06/09: proroga dei termini di pagamento 2009 per posizioni assoggettate a studi di settore;
 - Decreto MSE 22/12/2009 (G.U. n.24 del 30/01/2010): determinazione per l'anno 2010 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
• Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 modifica l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - Circolare MSE n. 77133 del 23/06/10: proroga dei termini di pagamento 2010 per posizioni assoggettate a studi di settore;
 - Circolare MSE n. 0201046 del 30/12/10: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2011;
 - Decreto MSE del 21/04/11 in corso di pubblicazione: determinazione per l'anno 2011 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
• Circolare MSE del 30/05/11 n. 0103161: dettaglio decreto MSE 21/4/11 e DPCM 12/05/11 - proroga dei termini di pagamento 2011 per posizioni assoggettate a studi di settore e persone fisiche.
 - Nota del 27 dicembre 2011, Prot. n. 255658, del Ministero dello Sviluppo Economico: determinazione per l'anno 2012 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
 - Nota del 21 dicembre 2012. Prot. n. 261118, del Ministero dello Sviluppo Economico inerente le misure per il diritto annuale per l'anno 2013 dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio.
 - Nota ministeriale prot.n. 118648 del 12/7/2013: applicabilità al diritto annuale dell'art. 3 commi 10 e 11 del D.L. 2/3/1012 n.16.
 - Nota ministeriale prot.n. 0201237 del 5/12/13 del Ministero dello Sviluppo Economico inerente le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2014 dalle imprese alle Camere di Commercio.
 - Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12/12/13 – G.U. n.292 del 13/12/13: modifica del saggio di interesse legale a decorrere dall'1/1/14 pari all'1%.
 - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3669/C del 15/04/2014-Aziende speciali e Istituzioni di enti locali.
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014 -(GU n.137 del 16-6-2014)-proroga studi di settore
 - Decreto 11/12/2014 del Ministero delle Economie e delle finanze (GU n. 290 del 15/12/2014) – Modifica tasso di interesse dall'1/1/2015 pari allo 0.5%
 - Nota ministeriale n. 227775 del 29/12/2014- applicazione del diritto annuale ai soggetti REA
 - Decreto 8/1/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico – misure diritto annuale 2015
 - Nota ministeriale del 6/2/2015 prot 16919 – chiarimenti ravvedimento operoso
 - Nota ministeriale del 10/2/2015 prot 18254– pubblicazione decreto 8/1/2015
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2015- (GU n.134 del 12-6-2015) – proroga per studi di settore
 - Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/12/2015 (GU n. 291 del 15/12/2015) – modifica tasso legale dall'1/1/16 pari allo 0.2%
 - Nota ministeriale n. 279880 del 22/12/2015 - Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2016
 - Nota ministeriale n. 359584 del 15/11/2016 - Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2017
- Decreto ministero dello sviluppo economico del 22/5/2017- Incremento delle misure del diritto annuale anni 2017-2018 -2019
- Nota MISE n. 323058 del 31/7/2017 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017 "Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi" - Gazzetta ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017."
 - Nota ministeriale n. 381121 del 20/09/2017 – quesiti vari diritto annuale

Guida pratica diritto annuale 2024 – vers 1 del 27/05/2024

- Nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 26505 del 16/1/2018 – misure diritto annuale 2018;
- Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/12/2018 (GU n. 291 del 15/12/2015) – modifica tasso legale dall’1/1/19 pari allo 0.8%;
- Nota MISE del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0432856 del 21/12/2018 – misure diritto annuale 2019;
- Nota MISE n. 347962 del 11/12/19 - Misure del diritto annuale 2020;
- Nota MISE n. 0286980 del 22/12/20 – Misure del diritto annuale 2021;
- Nota MISE n. 0429691 del 21/12/21 - misure del diritto annuale 2022;
- Nota MISE n. 339674 dell’11/11/2022 - misure del diritto annuale 2023;
- Nota MIMIT n. 383421 del 20/12/2023 - misure del diritto annuale 2024
- **Regolamento camerale** per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, approvato con Delibera della Giunta Camerale n. 145 del 05/12/2019 approvata dal Consiglio del 19/12/2019;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2019 - modifica tasso legale dall’1/1/20 pari allo 0.05%;
- Decreto MISE del 12 marzo 2020 con il quale è stata approvata, anche per il triennio 2020-2022, la maggiorazione del 20% destinata al finanziamento di progetti strategici per le camere che hanno deliberato in tal senso (delibera di Giunta della CCIAA Riviere di Liguria n.138 del 5/12/2019);
- *Decreto Ministero Economia e Finanze 13 dicembre 2022 (G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022)- modifica del tasso di interesse legale dall’1/1/2023 al 5,00%;*
- DM 23/02/2023 Maggiorazione del diritto camerale per il triennio 2023-2025;
- *Decreto Ministero Economia e Finanze 29 novembre 2023 (G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2023)- modifica del tasso di interesse legale dall’1/1/2024 al 2,5%.*

2. Cos'è il diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). Gli importi sono definiti da uno specifico **decreto** del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Con la riforma delle Camere di Commercio viene definita la distinzione tra:

- soggetti che pagano in **misura fissa**;
- soggetti che pagano in misura proporzionata **al fatturato dell'esercizio precedente**, sulla base di scaglioni predefiniti **indipendentemente dalla sezione di appartenenza**, come invece era stato stabilito dalla normativa vigente fino al 2010.

L'importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (art. 3, comma 2 d.m. 359/2001).

È facoltà della singola Camera deliberare una maggiorazione (fino al 20% degli importi ministeriali fissati per l'anno di riferimento), per il cofinanziamento di **iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza**.

Per l'anno 2024 la Camera di Commercio Riviera di Liguria ha deliberato la maggiorazione del 20%.

La maggiorazione del diritto annuale consente alla Camera di Commercio di reperire risorse aggiuntive per la realizzazione di importanti progetti, quali ad esempio interventi in infrastrutture, che hanno ricadute economiche positive per tutte le imprese delle provincie.

Il diritto annuale deve essere versato tramite il Modello di pagamento unificato **F24 telematico** entro il **termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**.

Nel caso di violazioni alla normativa sul diritto annuale è prevista l'emissione di una cartella esattoriale comprensiva della quota di tributo non versata, della sanzione e degli interessi legali.

Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi e, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla violazione del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.

3. Normativa 2024

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in **misura fissa**, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale **commisurato al fatturato dell'esercizio precedente**.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 383421 del 20/12/2023, ha determinato le misure del diritto annuale 2024. A seguito del DM del 23/02/2023 che ha autorizzato sugli importi fissati dal MIMIT deve calcolarsi la maggiorazione del 20% prevista per il triennio 2023-2025, destinata al finanziamento di progetti strategici per le camere che hanno deliberato in tal senso (delibera Consiglio CCIAA Riviera di Liguria n.11 del 23/11/2022).

4. Casi di esclusione dal pagamento del diritto annuale 2024

- 1) Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2023 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- 2) Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2023 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2024;
- 3) Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2023 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2024;
- 4) Le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2023;
- 5) le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

NB: lo stato di liquidazione, inattività, sospensione dell'attività, oppure di concordato preventivo, non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale.

ESONERO PER LE START UP INNOVATIVE E GLI INCUBATORI CERTIFICATI

L'articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 221 del 17/12/2017, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" definisce e regola la pubblicità della start-up innovativa e dell'incubatore certificato.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono considerate start-up innovative se depositano presso il Registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

In tal caso, la disciplina trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, se la start-up è stata costituita entro i 2 anni precedenti; di tre anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti e di due anni se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.

Il successivo comma 8 specifica che le start-up innovative, al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dalla norma, devono essere iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Pertanto, al momento dell'iscrizione nella suddetta sezione, le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti del Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura, comunque, non oltre il quarto anno di iscrizione.

La medesima disciplina è applicata all'incubatore certificato.

5. Diritto annuale imprese già iscritte

a. Chi paga in misura fissa

L'art. 18 della L.580/96, così come modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010, prevede il pagamento in misura fissa per le tipologie riportate nella tabella sottostante. Occorre tenere presente **che le misure riportate sotto sono già comprensive della maggiorazione del 20% ma sono da arrotondare* all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota MISE n. 19230 del 30.03.2009.** Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali:

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali annotate nella sezione speciale	€ 52,80*	€ 10,56*
Imprese individuali annotate nella sezione ordinaria	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 66,00	

Esempi di calcolo e arrotondamento:

importo dovuto per la sede : $44+20\%$ (8,80)= 52,80 da arrotondare a **53,00**

importo dovuto per sede + 1 unità locale : $44+8,80=52,80+20\%=63,36$ da arrotondare a **63,00**

importo dovuto per sede + 2 unità locali: $44+8,80+8,80=61,60+20\%=73,92$ da arrotondare a **74,00**;

b. Chi paga commisurato al fatturato.

L'art. 18 della L.580/96, così come modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010, prevede il **pagamento commisurato a scaglioni di fatturato** e l'importo da versare si ottiene sommando gli importi derivanti dall'applicazione della misura fissa e delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di fatturato IRAP fino a raggiungere il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2023, per le seguenti tipologie di impresa:

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA	SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
	da euro	a euro	
Società in nome collettivo	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
Società in accomandita semplice	oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
Società di capitali	oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
Società cooperative	oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
Società di mutuo soccorso	oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
ConSORZI con attività esterna	Oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
Enti economici pubblici e privati	oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
Aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/00	oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)
GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico			

Ai sensi della citata Nota del MIMIT n. 383421 del 20/12/2023 e del DM 23/02/2023, le modalità di determinazione del diritto annuale per il 2024 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici (maggiorazione del 20%), da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014.

Esempi di calcolo e arrotondamento:

1) Importo dovuto per la sede con fatturato entro i 100.000 euro: $200,00 - (50\% \text{ di } 200,00) = 100,00$ quindi $100,00 + (20\% \text{ di } 100,00) = 120,00$

2) importo dovuto per sede + 1 U.L. con fatturato entro i 100.000 euro

importo base per la sede 200,00

importo base per l'unità locale = $200,00 * 20\% = 40,00$ euro

importo base sede+ul = $200,00 + 40,00 = 240,00$

importo dovuto (ridotto del 50% e aumentato del 20%): $240,00 - (50\% \text{ di } 240) = 120,00$, quindi $120,00 + (20\% \text{ di } 120,00) = 144,00$

3) importo dovuto per la sede + 1 U.L. con fatturato superiore a 100.000 euro e pari a 2.610.596,00:

importo base sede derivante dagli scaglioni di fatturato = 449,95364

importo base per l'unità locale = $449,95364 * 20\% = 89,99073$

importo base per sede+ul = $449,95364 + 89,99073 = 539,94437$

importo dovuto (ridotto del 50% e aumentato del 20%): $539,94437 - (50\% \text{ di } 539,94437) = 269,97219$ quindi $269,97219 + (20\% \text{ di } 269,97219) = 323,9666$ arrotondato a 324,00

Le unità locali ubicate nelle provincie di Imperia, La Spezia e Savona devono utilizzare il codice ente SV. Nel caso di unità locali ubicate in altre provincie, si devono tenere presenti le eventuali maggiorazioni applicate dalle relative Camere di Commercio, oltre ad utilizzare il codice ente appropriato.

c. Chi paga in regime transitorio per il 2024

La Nota del MIMIT . 383421 del 20/12/2023 e il decreto MIMIT 23/02/2023 ribadiscono l'applicazione del regime transitorio per gli stessi soggetti già previsti con Decreto 2011 e precisamente:

Natura Giuridica	IMPORTI SEDE già maggiorati del 20%	IMPORTI UNITA' LOCALE già maggiorati del 20% da arrotondare
SOCIETA' TRA AVVOCATI-art.16 comma 2 D.Lgs. n.96 del 02/02/2001	120,00	24,00
SOC. SEMPLICI AGRICOLE	60,00	12,00
SOC. SEMPLICE NON AGRICOLA	120,00	24,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso	18,00	

Definizione del fatturato ai fini IRAP

L'ammontare del fatturato di ciascuna impresa (definito dall'art. 1, co. 1, lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'Industria) *si ricava dai quadri del modello IRAP 2023. Il dettaglio è riportato nella circolare MSE n. 19230 del 3/3/09* e se ne riporta di seguito un riassunto:

1.nel modello IRAP 2024-QUADRO IC previsto per le società di capitali:

Sezione I – Imprese industriali e commerciali: somma dei righi

- IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IC5** (altri ricavi e proventi)

Sezione II – Banche ed altri soggetti finanziari: somma dei righi

- IC15** (interessi attivi e proventi assimilati)
- IC18** (commissioni attive)

Sezione I + Sezione II (in caso di compilazione di entrambe)

Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righi:

- IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IC5** (altri ricavi e proventi)
- IC15** (interessi attivi e proventi assimilati)

Sezione III – Imprese di assicurazione

Tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei **premi** e degli **altri proventi tecnici** così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti C.C; precisamente alla somma delle voci **I.1,I.3, II.1, II.4** del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.4.2008 n. 22 (pubblicato in G.U. n. 106 del 29.4.2008).

Sezione V – Società in regime forfetario

Tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.

2. nel modello IRAP 2024-QUADRO IP previsto per le società di persone:

Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/1997

- rigo **IP1** (ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR). I contribuenti dovranno **scorporare** da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.

Sezione II – Soc. commerciali e finanziarie art.5-6 c.9 D.Lgs. 446/97: somma dei righi

- IP13** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IP17** (altri ricavi e proventi)

Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righi:

- IP13** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IP17** (altri ricavi e proventi)
- IP18** (interessi attivi e proventi assimilati)

Sezione III – Società in regime forfetario

- rigo **IP47** (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

Sezione IV – Società esercenti attività agricola

- rigo **IP52** (corrispettivi).

6. Nuove iscrizioni 2024

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 339674 dell'11/11/2022, ha determinato le misure del diritto annuale 2023. Con successivo Dm del 23/02/2023, pubblicato il 17/04/2023, è stata approvata la maggiorazione del 20% per il triennio 2023-2025, destinata al finanziamento di progetti strategici per le camere che hanno deliberato in tal senso (delibera di Consiglio CCIAA Riviere di Liguria n.11 del 23/11/2022).

	ISCRIZIONE 2024 (IMPORTI GIA' MAGGIORATI DEL 20%)	
	SEDE	U.L
SOGGETTI ISCRITTI AL REA	€ 18,00	
IMPRESE INDIVIDUALI- sez. speciale	€ 53,00	€ 11,00
IMPRESE INDIVIDUALI - sez. ordinaria	€ 120,00	€ 24,00
SOCIETA' TRA AVVOCATI (soc. professionale)	€ 120,00	€ 24,00
SOCIETA' COOPERATIVE	€ 120,00	€ 24,00
CONSORZI	€ 120,00	€ 24,00
SOC. SEMPLICI AGRICOLE	€ 60,00	€ 12,00
SOC. SEMPLICE NON AGRICOLA	€ 120,00	€ 24,00
SOCIETA' DI PERSONE	€ 120,00	€ 24,00
SOCIETA' DI CAPITALI di prima iscrizione	€ 120,00	€ 24,00
U.L./SEDI SECONDARIE CON SEDE PRINCIPALE ALL' ESTERO	€ 66,00	

7. Modalità di versamento:

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione:

- con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane.

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online.**

Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi). L'impresa, che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2023.

Il modello F24 va compilato nel modo seguente:

- riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il **codice fiscale**, i **dati anagrafici** e il **domicilio fiscale**;
- Indicare nella sezione del modello di versamento "Sezione IMU ed altri tributi locali" - nello spazio riservato al "Codice Ente/Codice Comune" - **la sigla SV**;
- Indicare nelle apposite colonne il **codice del tributo** che si versa (*il codice tributo per il diritto annuale è: 3850*) e **l'anno cui si riferisce il versamento**;
- Indicare correttamente **l'importo** che si versa nello spazio "Importi a debito versati";

Esempio di compilazione Mod. F24: ipotesi in provincia della Spezia

Codice ente	Ravv.	Immob. Variati	Acc.	Saldo	N. immobili	Codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importo a debito versati	Importo a credito compensati
S V						3850	Non compilare	2024	(ved. paragrafi precedenti)	Non compilare

Guida pratica diritto annuale 2024 – vers 1 del 27/05/2024

8. Termine per il pagamento

a) ESAZIONE ORDINARIA

Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi con la possibilità di **versare entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%**. Tale maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero (Circolare MAP.3587/c/2005). In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Per il 2024 il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi è il 30/06/2024 che, ricadendo in giorno festivo, slitta al 01/07/2024, salvo proroghe e salvo i casi particolari di cui alla successiva lett. c).

b) NUOVE ISCRIZIONI 2024

Il termine per il pagamento del diritto annuale per le nuove iscrizioni di imprese, le loro unità locali e i soggetti REA:

- contestualmente all'invio della pratica telematica di iscrizione (ovvero, utilizzando ComUnica, prima della trasmissione della pratica, si invita a selezionare l'opzione di versamento del diritto annuale indicando l'importo da versare);
- con Modello F24 entro 30 gg dalla data di trasmissione della pratica;

NB: I soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese o nel R.E.A. **per trasferimento di sede** da altra provincia **non** devono versare al momento della domanda, ma dovranno provvedere al versamento, con il termine ordinario, alla Camera cui erano iscritti all'1/1.

c) CASI PARTICOLARI: società con proroga di approvazione del bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare.

- Il versamento delle persone giuridiche con esercizio legale non coincidente con l'anno solare deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- se il bilancio, in base a disposizioni di legge, viene approvato oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 C.C.), la scadenza del versamento sarà entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso in cui il bilancio non venga approvato entro i termini stabiliti sopra, il versamento è comunque da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SCADENZA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE PER LE SOCIETÀ CON ESERCIZIO COMPREDENTE ANNI SOLARI DIVERSI, SI VEDA CIRCOLARE MAP N.553291 DEL 04/06/2003.

I VERSAMENTI DI CUI SOPRA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO AI TERMINI PREVISTI, MAGGIORANDO LE SOMME DA VERSARE DELLO 0,40% A TITOLO DI INTERESSE CORRISPETTIVO.

d) Ravvedimento operoso per violazioni diritto annuale.

Si ricorda che l'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472 prevede l'istituto del "ravvedimento operoso", l'applicazione cioè di una sanzione ridotta, nel caso in cui "la violazione non sia stata contestata e comunque non siano stati iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

Quindi entro i 12 mesi dalla scadenza del termine ordinario di pagamento si può ancora sanare spontaneamente la violazione avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso compilando la sezione IMU e altri tributi locali ed utilizzando i codici tributo:

- 3850 per il tributo (diritto annuale);
- 3851 per gli interessi;
- 3852 per le sanzioni.

Il tasso legale per il calcolo degli interessi dall'1/1/2024 è pari al 2,5%.

Le percentuali previste per il ravvedimento operoso in merito a violazioni del diritto annuale sono: 3% per il ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza originaria) e 3,75% per il ravvedimento lungo (entro 12 mesi dalla scadenza originaria) ((Regolamento di cui alla Delibera della Giunta Camerale n. 145 del 5/12/2019, D.Lgs 472/97 e art. 6 del Dm 54/2005). Per i codici tributo 3851 e 3852 non è ammessa la compensazione (Circol. AE 13/2011).

Guida pratica diritto annuale 2024 – vers 1 del 27/05/2024

In caso di tardata presentazione del modello F24 "a zero", **il pagamento della sanzione con il codice tributo 8911 non è applicabile al diritto annuale**; di conseguenza il ravvedimento non potrà ritenersi perfezionato.

e) Ruolo e cartella esattoriale.

Per le annualità andate a ruolo, vale a dire per le quali è stata emessa cartella esattoriale, il pagamento del dovuto può essere effettuato con le modalità indicate nella cartella entro 60 giorni dalla data della notifica della stessa; oltre i 60 giorni, il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli Agenzia delle Entrate Riscossione SpA di competenza.

Per tutto quanto riguarda eventuali proroghe, sospensione e rateazioni di pagamenti delle cartelle si invita a consultare il sito www.agenziaentrate.riscossione.gov.it

1. nel caso di contribuenti in situazione di **oggettiva e dimostrabile difficoltà**, può essere richiesta la **rateizzazione** dell'importo dovuto presentando apposita domanda ad Agenzia delle Entrate Riscossione SPA;

2. nel caso venga accertato con l'Ente impositore la non debenza del tributo o l'errata emissione della cartella esattoriale, può essere chiesto lo sgravio alla Camera di Commercio Riviere di Liguria presentando apposita domanda. (allegato 1)

L'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla CCIAA per diritto annuale NON è ammesso. L' articolo 31, primo comma, D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30.07.2010 n. 122, prevede esclusivamente la compensazione tra imposte erariali; non è pertanto possibile l'utilizzo del modello F24 accise (cod. trib RUOL) al fine di compensare i crediti tributari erariali con cartelle emesse dalla Camera di Commercio.

9. Sanzioni e riferimenti normativi in materia di sanzioni

Le sanzioni relative al diritto annuale sono state introdotte sotto forma di sanzione amministrativa a decorrere dall'anno 2001, secondo quanto previsto dalla legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000), in sostituzione della soprattassa mensile del 2% applicata fino al 31/12/2000.

Con la legge 12/12/2002 n. 273 di modifica all'art. 18 della legge 29/12/1993, n. 580 le sanzioni da applicare sui tardati e/o mancati pagamenti di diritto annuale sono state trasformate in sanzioni amministrative tributarie. Il successivo D.L. n. 282/2002 convertito in legge 21/2/2003 n. 27 ha previsto che le modalità di applicazione delle sanzioni, comprese quelle amministrative relative agli anni 2001 e 2002, siano disciplinate con decreto del Ministero delle Attività Produttive.

Sulla G.U n. 90 del 19/4/2005 è stato pubblicato il Decreto 27/1/2005 n. 54 avente ad oggetto le modalità applicative delle sanzioni in materia di diritto annuale.

Il regolamento della Camera di Commercio Riviere di Liguria disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio nel rispetto di quanto disposto dal decreto Ministero Attività produttive n. 54/05, dal D.Lgs. n. 472/97 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate.

In merito alle sanzioni, la Camera Riviere di Liguria segue quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 172574 del 22/10/2013 che ha previsto l'applicabilità al diritto annuale delle disposizioni impartite dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 27/E del 2/8/2013 in materia di errati versamenti da parte dei contribuenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI in materia di sanzioni

- D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art.3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n.662";
- D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art.5 quater, convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2003, n.47: "Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità";
- D.M. 27 gennaio 2005 n. 54 (G.U. n. 90 del 19/04/2005): regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge 21 febbraio 2003, n. 27;
 - Circolare MAP n. 3587/c del 20 giugno 2005 "Decreto 27 gennaio 2005, n. 54, Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle Camere di Commercio";
 - Nota Unioncamere n. 6915 del 6/10/2005: decreto n.54 del 27/01/2005 – chiarimenti in merito alla procedura di determinazione della sanzione e all'emissione dei ruoli;
 - Nota Unioncamere n. 8145 del 17/11/2005: integrazioni e ulteriori chiarimenti alle note Unioncamere n. 5699/AF del 01/08/2005 e n. 6915/AF del 06/10/2005;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013: errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative.
- Nota ministeriale prot.n. 172574 del 22/10/2013: applicabilità della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2/8/2013 al diritto annuale.

Guida pratica diritto annuale 2024 – vers 1 del 27/05/2024

- Regolamento camerale per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, approvato con Delibera della Giunta Camerale n. 145 del 05/12/2019 approvata dal Consiglio del 19/12/2019.

10. Rimborsi

Per diritti annuali versati e non dovuti è possibile richiedere il rimborso alla Camera di Commercio Riviere di Liguria **entro 2 anni dalla data di versamento**, tramite apposito modello a cui allegare la copia di un documento di identità valido, la copia delle quietanze dei modelli relativi ai versamenti di cui si chiede il rimborso e copia del quadro IRAP relativo per le imprese che pagano importi commisurati al fatturato. (Allegato 2). Nel caso di richiesta di rimborso da parte degli eredi, è necessario accompagnare la Domanda di rimborso (Allegato 2) con la Dichiarazione da parte dell'erede (Allegato 3).

11. Compensazioni con F24

Per la compensazione del credito non è obbligatorio osservare il termine di ventiquattro mesi a pena di decadenza, previsto per la presentazione delle domande di rimborso, giusto chiarimento ministeriale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, con [nota prot.n. 0399488 del 26/09/2017](#) ha stabilito che è possibile eseguire la compensazione su modello F24 (relativamente alle maggiori somme versate e non dovute per cui è spirata la possibilità di chiedere il rimborso) entro il termine di prescrizione decennale del credito per diritto annuale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.

Tale chiarimento avviene in assenza di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari relative al termine per l'utilizzo dei crediti per diritto annuale in compensazione su modello F24, e stante anche la mancata indicazione di tale credito in qualsivoglia dichiarazione.

Per effettuare la compensazioni **è necessario contattare preventivamente la Camera di Commercio Riviere di Liguria** per verificare la sussistenza e l'entità del credito e per non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero conseguentemente considerate come omessi versamenti sanzionabili.

Per effettuare la compensazione è necessario che venga presentato un modello F24 in banca o in posta indicando, nel rigo relativo al debito, l'importo del tributo da pagare e, nel rigo riferito al credito, l'importo erroneamente versato.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 115 del 23/05/2003, è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici:

- **3851** - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
- **3852** - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

Sono da considerarsi tardivi gli importi versati senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, anche in ipotesi di compensazione di crediti, se effettuati entro trenta giorni dal termine di scadenza (vedi [circolare n. 5731/C del 20.06.2005](#))

12. Blocco della certificazione

Con delibera n. 127 del 27/10/2005, modificativa della precedente delibera n. 118 del 29/07/2003, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, c. 35, della legge 27/12/1997 n. 449, la Giunta della Camera di Commercio ha stabilito che è inibito il rilascio delle certificazioni, da parte dell'Ufficio del Registro Imprese, alle imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale dell'anno precedente.

Pertanto le imprese che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale per l'anno 2023, per ottenere il certificato richiesto, dovranno versare il diritto dovuto secondo le modalità previste per il pagamento dello stesso e presentare agli sportelli del Registro imprese la Quietanza attestante l'avvenuto versamento.

13. Attenzione ai falsi bollettini

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative e, se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità**.

Guida pratica diritto annuale 2024 – vers 1 del 27/05/2024

<http://www.rivlig.camcom.gov.it>
dirittoannuale.im@rivlig.camcom.it – dirittoannuale.sp@rivlig.camcom.it – dirittoannuale.sv@rivlig.camcom.it

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni. Cosa deve insospettare, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il **Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"** predisposto dall'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)**. *Per saperne di più vai al sito AGCM* : www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide.

Attenzione alle false telefonate per rimborsi

Si prega di non fornire telefonicamente a soggetti che si qualificano come funzionari della Camera di Commercio, le proprie coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza, in quanto l'Ente Camerale dispone rimborsi SOLO a seguito di richiesta scritta da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa.

La Modulistica di cui ai successivi allegati è reperibile nella apposita Sezione Modulistica del sito camerale <https://www.rivlig.camcom.gov.it>

Allegato I – Fac-simile per la richiesta di sgravio

FAC SIMILE PER LA RICHIESTA DI SGRAVIO

Alla

Camera di Commercio Riviere di Liguria
Ufficio diritto annuale della Sede di Savona
Via Quarda Superiore 16 – Savona
cciaa.rivlig@legalmail.it

oppure via PEC a:

**Oggetto: Richiesta di sgravio della cartella esattoriale n. _____
relativa al diritto camerale Anno _____**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) piazza/via _____ n. _____;

CF. _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa _____ iscritta al numero Rea _____,

PREMESSO CHE

CONSIDERATO CHE

CHIEDE

1. Lo sgravio totale parziale (segnare l'opzione richiesta) della cartella esattoriale n. _____ relativa al diritto annuale anno _____
2. L'invio dello sgravio al seguente indirizzo (indicare recapito postale / indirizzo PEC o eventuale indirizzo mail)

All.: cartella/ sollecito cartella

documento di identità.

Data,

Firma _____

Allegato 2 – Modulo per la richiesta di rimborso

MODULO RICHIESTA RIMBORSO DIRITTO ANNUALE
Versione 1.5 del 24/05/2024



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

DATI ANAGRAFICI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

NATO/A A:

RESIDENTE A:

INDIRIZZO:

CODICE FISCALE:

IN QUALITA' DI:

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

ALTRO (specificare ruolo /denominazione/codice fiscale):

DELL' IMPRESA CON DENOMINAZIONE:

ISCRITTA AL REA (indicare il REA con sigla della provincia o il codice fiscale dell'impresa):

EREDE DI:

CODICE FISCALE:

RECAPITO TELEFONICO DI RIFERIMENTO PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL RIMBORSO IN OGGETTO:

CHIEDE IL RIMBORSO E SI IMPEGNA A NON COMPENSARE TALE SOMMA CON ALTRI TRIBUTI E/O CONTRIBUTI

DI EURO: PER IL DIRITTO ANNUALE DEGLI ANNI:

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

VERSAMENTO NON DOVUTO

VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO

DOPPIO VERSAMENTO

ALTRO (specificare):

BENEFICIARIO DEL RIMBORSO

RICHIEDENTE

INTERMEDIARIO:

NOME E COGNOME:

CODICE FISCALE:

1/2

DA EFFETTUARSI TRAMITE
 ACCREDITATO SUL C/C INTESTATO A: IL SOTTOSCRITTO L'IMPRESA INTERMEDIARIO

ATTENZIONE: NON E' POSSIBILE INDICARE IL CONTO DI PAGAMENTO INFOCAMERE "IConto", MA E' NECESSARIO FORNIRE UN IBAN RELATIVO AD UN CONTO CORRENTE ORDINARIO	
IBAN:	<input type="text"/>
Banca:	<input type="text"/>

LUOGO	DATA	FIRMA DEL RICHIEDENTE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N.B.: ALLEGARE COPIA MOD.F24 E FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITA'. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 38, 47 E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E S.M.I. SI DICHIARA CHE LA COPIA DEL MOD. F24 E DELLA CARTA D'IDENTITÀ ALLEGATE SONO CONFORMI ALL'ORIGINALE IN PROPRIO POSSESSO.		
IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO PRESENTATA DA EREDI, ALLEGARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'		IN CASO DI APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE LA SCANSIONE DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ PUO' ESSERE OMESSA

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

La CCAA Riviere di Liguria - ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- Regolamento UE 2016/679 - informa di quanto segue. Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell'istanza. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell'interessato.

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d'ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990). Non è previsto trasferimento di dati personali all'estero.

Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a 5 anni.

L'interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona, Codice fiscale 01704760097, con sede legale in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona, Via Tommaso Schiva 19 -18100 Imperia, Piazza Europa 16 -19124 La Spezia. Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it

2/2

Allegato 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' (da parte dell'erede) da allegare alla richiesta di rimborso presentata dagli eredi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' (DA PARTE DELL'EREDE)  CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Articolo 4, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
Versione 1.1 del 24.05.2024

DATI ANAGRAFICI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

NATO/A A: IL:

RESIDENTE A:

INDIRIZZO:

IN QUALITA' DI EREDE

DEL/LA SIG./RA:

CODICE FISCALE:

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE NELL' INTERESSE DEL PREDETTO E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL' ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, NEL CASO DI MENDACI DICHIARAZIONI, FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI, CONTENENTI DATI NON PIU' RISPONDENTI A VERITA'

DICHIARA

DI ESSERE UNICO EREDE

DI ESSERE COERED E INSIEME A:

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE

CHE GLI STESSI FIRMANO LA PRESENTE DICHIARAZIONE AL FINE DI AUTORIZZARE IL DICHIARANTE A RICEVERE IL RIMBORSO DI CUI ALLA PRESENTE ISTANZA.

LUOGO	DATA	FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE E DEGLI ALTRI EREDI.

FIRME DEI COEREDI

--

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

La CCIAA Riviere di Liguria - ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- Regolamento UE 2016/679 - informa di quanto segue. Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell'istanza. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell'interessato.

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d'ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990). Non è previsto trasferimento di dati personali all'estero. Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a 5 anni.

L'interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona, Codice fiscale 01704760097, con sede legale in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona, Via Tommaso Schiva 19 -18100 Imperia, Piazza Europa 16 -19124 La Spezia. Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it